

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3364

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BARONTINI, PIERACCINI e MAGLIETTA**

*Annunziata il 9 dicembre 1957*

**Riduzione dell'orario di lavoro per gli operai delle Amministrazioni statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che ha per titolo la riduzione — a parità di retribuzione — dell'orario settimanale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Amministrazioni statali, intende accogliere una istanza ormai largamente avvertita nel nostro Paese non solo fra i lavoratori, ma anche da alcuni settori produttivi i quali vedono, nella possibilità di ridurre la settimana lavorativa a parità di salario, un mezzo per risolvere, se pure in parte, il complesso problema della occupazione operaia e per eliminare le conseguenze dannose all'organismo umano, della intensificazione del lavoro determinato, questo, dall'introduzione di nuovi sistemi di produzione quali la meccanizzazione e l'automazione. Per i settori lavorativi di cui si occupa, la presente proposta di legge, tende anche a normalizzare una situazione che si differenzia in base ad

effettive situazioni già in atto quali — ad esempio — l'orario settimanale di lavoro degli operai dell'Amministrazione dei monopoli di Stato (42 ore settimanali) e degli operai dell'amministrazione della difesa per una parte dei quali, in base ad una recente disposizione interna, l'orario di lavoro è stato ridotto a 44 ore settimanali.

Prescindendo da una analisi diffusa del problema, è però necessario chiarire che si rende ormai urgente definire per legge la regolamentazione della riduzione dell'orario settimanale di lavoro degli operai delle Amministrazioni statali e ciò ad evitare che si cristallizzino situazioni nettamente differenziate fra di loro, che non trovano alcuna giustificazione e che determinano — ovviamente — malcontenti che è bene non sussistano nelle Amministrazioni dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'orario normale di lavoro degli operai delle Amministrazioni statali, escluse le ferrovie dello Stato, è di 42 ore settimanali, ripartite in 7 ore giornaliere, escluse le domeniche.

L'orario normale di lavoro, di cui al precedente comma, è ridotto a 40 ore settimanali

quando le lavorazioni cui gli operai sono addetti hanno carattere di particolare gravosità, intensità di ritmo, pericolosità, antigienicità, senza riduzione d'assegni, nè perdita o riduzione di eventuali indennità previste per lavorazioni di quelle nature.

Gli intervalli fra due turni di lavoro e le interruzioni per riposo e per la consumazione della refezione sono considerati periodi di lavoro, soltanto quando sono di durata inferiore ad un'ora.

L'orario giornaliero di inizio e di cessazione del lavoro, nonché la durata dei periodi di riposo e per la refezione, sono stabiliti dalle Amministrazioni centrali, per tutti gli stabilimenti ed officine, a seconda della natura delle lavorazioni e delle esigenze di servizio.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano l'operaio è tenuto a prestare la sua opera, con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi. Tale prolungamento d'orario non può eccedere due ore per giorno lavorativo e 12 ore per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, e quelli in cui un maggiore prolungamento si renda indispensabile per evitare pericoli o danno alle persone, alle cose ed alla produzione e, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Per la riparazione e la manutenzione di macchinari, impianti e locali, che non possono essere eseguiti in giorni lavorativi nonché per eccezionali, improrogabili esigenze di servizio, può essere disposto lavoro straordinario nei giorni festivi.